



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 81 del 19/07/2024

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, NEL VIALE SANT'EFISIO MARTIRE DAL 22.07.2024 AL 24.07.2024 AL FINE DI CONSENTIRE I LAVORI DI BITUMAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 18/07/2024 è pervenuta via mail, da parte della Valenza Costruzioni S.r.l., nella persona del suo Legale Rappresentante, una richiesta di emissione di ordinanza al fine di interdire il transito dei veicoli nel viale Sant'Efisio Martire, dal 22 al 24 luglio 2024, al fine di eseguire i lavori di bitumazione;

Dato atto che per eseguire i lavori di bitumazione, la ditta richiede:

- l'interdizione temporanea della circolazione stradale nel viale Sant'Efisio Martire, tratto compreso tra la S.S.195 e lo sterrato adiacente il Bar Secret Caffè, ad eccezione dei residenti;
- ai residenti sarà consentito l'ingresso e l'uscita dalla propria abitazione;
- da un doppio senso di circolazione, lungo il tratto compreso tra la rotatoria di Maramura e lo sterrato fianco al Bar Secret;
- dalla rotatoria di Maramura, sarà possibile accedere e riuscire per permettere l'accesso ai parcheggi del litorale;
- istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati del Viale S. Efisio Martire, tratto compreso tra la S.S.195 e lo sterrato adiacente il bar Secret Caffè;

Considerato di dover interdire la circolazione stradale nel viale Sant'Efisio nei giorni 22, 23 e 24 Luglio 2024 ad eccezione dei residenti al fine di consentire i lavori di bitumazione;

Considerato che per eseguire i lavori di bitumazione è necessario interdire la circolazione e il transito, anche ai mezzi di trasporto pubblico;

Valutata positivamente l'istruttoria del procedimento;

Visti:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 01/02/2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito;



ORDINA

- dal 22.07.2024 al 24.07.2024 dalle ore 07.30 alle 18.00, l'interdizione alla sosta e fermata ambo i lati nel viale S.Efisio Martire, in tutta l'area di cantiere, dal condominio di La Maddalena Spiaggia sino all'area parcheggi a pagamento;
- dal 22.07.2024 al 24.07.2024 è istituito il doppio senso di circolazione nel viale S.Efisio Martire, dalla rotatoria Maramura fino all'area parcheggi a pagamento, con accesso e uscita dalla S.S. 195 alla rotatoria di Maramura;
- divieto di accesso e di circolazione dai primi due accessi della S.S. 195, con immissione nel viale S. Efisio Martire;
- ai residenti sarà consentito l'accesso e l'uscita ;
- divieto di accesso e circolazione ai mezzi di trasporto pubblico, Baire e ARST;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso:**
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:



- Ditta Valenza Costruzioni S.r.l. -Dott. Salvatore Ladu;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- ai Carabinieri Capoterra;
- al Settore LL.PP. Ing. Antonio Cingolani;
- al Capo Condomino Maddalena Spiaggia;
- all'Azienda di trasporti ARST Cagliari;
- alla Ditta trasporti Baire Capoterra;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia